



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)  
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

## SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

---

ORDINANZA N. 71 DEL 01-09-2020

Reg. generale n. 115 del 01-09-2020

---

<b>Oggetto:</b> REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ED ADOZIONE DI MISURE CONTINGIBILI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA FIERA DELLA MADONNA DEL PONTE IN PROGRAMMA IL GIORNO DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 NELLA FRAZIONE DI PASSO DI TREIA.
--

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

#### VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. 1 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS – 19”*, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 1 aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *“Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere”*, in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 15 maggio 2020 “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, recante ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in cui, all’articolo 1, comma 14, si dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19*”;
- l’Ordinanza sindacale n. 21 del 19 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020, contenente "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente "misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, in particolare l’art. 1 "misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale", che prevede la proroga espressa al 31 luglio 2020 delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020;
- il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e relativi allegati;
- l’Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;

VISTI, inoltre:

- la L.R. 10 novembre 2009, n. 27, “*Testo unico in materia di commercio*”;
- il REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2015, n. 8 “*Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)*”;

RICHIAMATE le specifiche schede allegate al D.P.C.M. del 7 agosto 2020 “Sagre e Fiere Locali”, nelle quali viene stabilito che “*In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico*”;

RICHIAMATE, altresì, le proprie ordinanze n. 23/62 del 25 maggio 2020, n. 24/65 del 29 maggio 2020 e n. 35/99 del 29 luglio 2020 di adeguamento e di ricognizione delle aree mercatali di Passo di Treia e di Treia capoluogo per l'attuazione dei protocolli di sicurezza anti COVID-19;

PRESO ATTO del programma relativo alla tradizionale Fiera della Madonna del Ponte, in svolgimento a Passo di Treia domenica 6 settembre 2020;

VISTO il nulla osta dell'A.N.A.S. prot. n. CDG-0071039 – P del 05/02/2020, relativo alla chiusura al traffico del tratto della strada statale n. 361 Septempedana dal km. 42+400 al km. 43+ 500 dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 06/09/2020;

VISTA la necessità di regolamentare la circolazione ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista e valutata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

VISTA la necessità di attuare misure organizzative atte a gestire l'afflusso e il deflusso del pubblico verso l'area Fiera, circoscritta alla frazione di Passo di Treia;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 43/483 del 29/07/2020 *“Approvazione graduatoria della fiera Madonna del Ponte in programma nella giornata del 6 settembre 2020 nella frazione di Passo di Treia.”*, n. 49/491 del 03/08/2020 *“Fiera di Madonna del Ponte del 6 settembre 2020. Rettifica ed integrazione della graduatoria.”* e n. 50/502 del 05/08/2020 *“Fiera di Madonna del Ponte del 6 settembre 2020. Rettifica ed integrazione della graduatoria.”*;

VISTO il regolamento comunale contenente disposizioni in materia di safety e security in occasione di manifestazioni/eventi di pubblico spettacolo approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18/12/2018;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano*

- concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*";
- il D.M. 198/1996 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*;
  - il D.M. 10 marzo 1998 *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*;
  - la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del Ministero dell'interno del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'interno, rubricato *"Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione"* e l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

VISTA la circolare del capo della Polizia del 7 giugno 2017;

ACQUISITE agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata – area I - prot. n. 26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n. 12.340 dell'8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, contenente precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 633 del 23 aprile 2013 "Manifestazioni pubbliche: intervento di volontariato di protezione civile";

DATO ATTO che dovranno essere rispettati i protocolli di sicurezza previsti dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e relativi allegati dettagliati a seguire:

- riorganizzare gli spazi anche mediante segnaletica a terra per consentire l'accesso ordinato e, se del caso contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alla normativa in vigore non siano tenute al distanziamento interpersonale; se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita;
- favorire modalità di pagamento elettronico e rendere disponibili, da parte degli esercenti l'attività di vendita su area pubblica, di prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale: la disinfezione è obbligatoria in caso di acquisti e scelta del prodotto in autonomia prima della manipolazione della merce o, in

- alternativa, dovranno essere messi a disposizione guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree e tale obbligo si estende agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
  - garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con maggiore attenzione alle aree comuni ed alle superfici più frequentemente toccate;
  - predisposizione di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibili anche ai clienti di altra nazionalità sia attraverso adeguata cartellonistica sia mediante l'impiego di volontari del Gruppo comunale di protezione civile incaricati di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione appellandosi anche al senso di responsabilità del visitatore stesso;
  - i volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:
    - uso dei presidi di protezione individuale;
    - distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
    - distanziamento sociale nell'ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107 e 109;

ORDINA, per le motivazioni espresse in premessa

Domenica 6 settembre 2020 dalle ore 07:00 alle ore 22:00 (Fiera Madonna del Ponte):

- il divieto di sosta e transito di tutti i veicoli lungo la S.S. n. 361 (c.so Garibaldi) nel tratto compreso tra il km. 42+420 ed il km. 43+380 ed in via e piazza Bachelet, esclusi i mezzi autorizzati dal Comando di Polizia Locale e quelli di soccorso;
- il divieto di sosta in via Matteotti, dall'incrocio con via A. Moro sino a largo A. De Gasperi;
- il divieto di sosta in via Desideri ambo i lati dall'intersezione con via Vignati fino all'intersezione con c.so Garibaldi.

Il traffico veicolare proveniente da San Severino Marche verrà deviato in via Bramante, via Sant'Ubaldo, via del Vallato fino alla immissione sulla Prov.le Murat.

Il traffico veicolare proveniente da via Guido Rossa verrà deviato in via A. Moro con direzione via Matteotti.

Il traffico proveniente in senso opposto (dalla Prov.le Rotelli e/o dalla S.S. Septempedana n. 361), diretto a San Severino Marche, verrà deviato obbligatoriamente, con senso unico, in via Gramsci, largo Alcide de Gasperi, via del Potenza, via Matteotti, via del Vallato, via Sant'Ubaldo, via Bramante fino ad immettersi di nuovo sulla S.S. Septempedana n. 361, con esclusione degli autocarri con portata superiore a 3,5 ton. i quali, in corrispondenza dell'intersezione tra via Gramsci e via A. Moro, saranno deviati obbligatoriamente su via A. Moro, via Matteotti, via del Vallato, via Sant'Ubaldo, via Bramante fino ad immettersi di nuovo sulla S.S. Septempedana n. 361;

Viene ripristinato il doppio senso di circolazione in via Desideri ed in via dell'Asilo dall'intersezione con via di Villa Pacis fino all'intersezione con via S. Caterina da Siena (il traffico verrà deviato su via S. Caterina da Siena con direzione via Beato Pietro, via Gramsci).

Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento e in servizio di emergenza e i veicoli degli operatori commerciali autorizzati.

All'inottemperanza dei divieti e delle limitazioni prescritte, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della strada.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Treia, per la gestione di attività informativa alla popolazione in relazione a percorsi viari e modifiche dell'ordinaria viabilità, nonché per fornire informazioni sulla gestione, afflusso e deflusso delle aree di parcheggio, si avvarrà dell'ausilio di volontari del Gruppo comunale di protezione civile, che parteciperanno dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti per legge.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione, attuando attività di concorso informativo a favore dei partecipanti all'evento per la gestione in sicurezza della manifestazione e per la gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti.

È fatto divieto ai volontari di svolgere servizi di polizia stradale e di regolamentazione del traffico, il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla autorità competente con il presente atto ordinamentale e secondo paradigmi organizzativi

disposti dall'autorità di vigilanza in base alle contingenze del momento e nel rispetto della normativa di settore.

**PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY**  
in occasione della Fiera della Madonna del Ponte

La sicurezza dell'area fiera verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione fieristica temporanea, costituite da veicoli e posizionati in modo tale da occludere l'accesso precludendo il transito non autorizzato ai veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti in modo da preservare i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

**DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;

**DISPONE**

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale ed attraverso il sito internet comunale;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale.

**IL SINDACO**  
**SETTORE**  
Franco Capponi

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V**  
  
Dott.ssa Barbara Foglia